



CITTÀ DI CASARSA DELLA DELIZIA  
PROVINCIA DI PORDENONE

Delibera n. 13

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

riunitosi in seduta ordinaria, pubblica, il 24 Aprile 2012

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche e determinazione aliquota per l'anno 2012. Immediata eseguibilità.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **Aprile**, alle ore **18.15**, nel palazzo comunale, su invito del Sindaco recapitato nei termini e modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

TUBARO dott. Angioletto	Sindaco	Presente
MARINELLI dott. Antonio Cesare	Consigliere	Assente (G.)
LESI dott.ssa Livia	Consigliere	Presente
AMERICO dott. Michele	Consigliere	Presente
FANTIN Roberto	Consigliere	Presente
D'ODORICO Sandro	Consigliere	Presente
ZAGARIA dott. Michele	Consigliere	Presente
CATALANO Vincenzo	Consigliere	Presente
COLUSSI Walter	Consigliere	Presente
ZADRO Elena	Consigliere	Assente (G.)
AGRUSTI dott. Fernando	Consigliere	Assente
DI LORENZO dott. Alessandro	Consigliere	Presente
CASTELLARIN Paride	Consigliere	Presente
COZZARINI Stefano	Consigliere	Assente
LAMANNA dott. Paolo	Consigliere	Presente
BENVENUTO Serenella	Consigliere	Presente
SIROCCO dott. Fabio	Consigliere	Presente

Presiede il dott. Angioletto TUBARO.

Partecipa il dott. Giuseppe SANTONOCITO nella sua qualità di Segretario.

Stante il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla esposizione dell'argomento.

Sono presenti anche gli Assessori Frisulli Simone, Francescutti Venanzio, Canzian Franco e Francescutti Gioacchino.

Comunicata ai Capigruppo

Consiliari il

27 APR. 2012.

Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto  
impiegato responsabile che  
copia del verbale viene  
pubblicata il

27 APR. 2012

all'albo pretorio ove  
rimarrà esposta per 15 gg.  
consecutivi.

L'Impiegato Responsabile

  
Roberto Ruffino

All'atto della trattazione del presente argomento, sono presenti anche i Consiglieri Agrusti e Cozzarini, entrati in aula successivamente all'appello (presenti 15)

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche e determinazione aliquota per l'anno 2012. Immediata eseguibilità.

Per regolarità dell'istruttoria  
~~Luciana Rosa~~ GIRARDO

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000

Il Titolare di P. O. dell'Area Finanze -Tributi - Personale

Fiorenzo LA MONICA



---

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del Servizio finanziario

Fiorenzo LA MONICA



---

Richiamata l'illustrazione del Sindaco, del Revisore del Conto, del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché gli interventi di Consiglieri succedutisi nel corso della discussione dei punti dal n. 2 al n. 8, riportata integralmente nel separato verbale di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato decreto legislativo, deve essere stabilita con decreti ministeriali (ancora non emanati);
- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31.5.2002, pubblicato nella G.U.n.130 del 5.6.2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui all'art.1, comma 2;
- con il medesimo regolamento, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali,



può essere stabilita una soglia di esenzione che deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale IRPEF non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo, come previsto dall'art.1, comma 11 del D.L. 138/2011;

- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.5.2002 , pubblicato nella G.U. 5.6.2002, n.130, con il quale è stato individuato il sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale Irpef;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n.138, art.1, comma 11, convertito con modifiche dalla legge n.148 del 14.9.2011, il quale prevede che la sospensione di cui all'art.1 , comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.126, confermata dall'art.1, comma 123 della Legge 13 dicembre 2010, n.220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dal D.Lgs.28.9.1998, n.360;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art.3, comma 1, della L.r. 9.3.2012, n.3, ai sensi del quale, in via straordinaria per l'anno 2012, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro quarantacinque giorni dell'entrata in vigore della medesima e, pertanto, entro il 29.4.2012, essendo stata pubblicata detta legge nel Bollettino Ufficiale della Regione il 14.3.2012;

Richiamata la L. 13 dicembre 2010, n. 220 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) – art.1, comma 123, che confermava, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Precisato che l'art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n.16 ha abrogato l'art. 1, comma 123, della legge n.220/2010 e le altre disposizioni che prevedevano detta sospensione, per cui ora gli enti locali possono nuovamente deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato;

Ritenuto, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, di procedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a

partire dall'anno 2012 e all'approvazione del relativo Regolamento;

Ritenuto, altresì, di stabilire, per l'anno 2012, l'aliquota allo 0,3% ed una soglia di esenzione per i redditi annui non superiori a € 10.000,00;

Preso atto del parere favorevole espresso dai Componenti la Commissione "Statuto e Regolamenti" nella seduta del 18 aprile 2012;

Richiamate le seguenti dichiarazioni di voto:

- del Consigliere Lamanna che preannuncia l'astensione del suo gruppo;
- del Consigliere Zagaria che annuncia voto contrario;
- della Consigliera Benvenuto che annuncia l'astensione;
- del Consigliere Agrusti che preannuncia l'astensione del suo gruppo;
- del Consigliere Sirocco che valuta il bilancio in modo positivo in quanto è stato assicurato il mantenimento dei servizi e preannuncia voto favorevole;
- dei Consiglieri Colussi e Americo che preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano:

FAVOREVOLI n. 8

CONTRARI n. 1 (Zagaria)

ASTENUTI n. 6 (Agrusti, Cozzarini, Castellarin, Di Lorenzo, Lamanna, Benvenuto)

#### d e l i b e r a

1. di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
3. di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,3% per l'anno 2012 con una soglia di esenzione per i redditi annui non superiori a € 10.000,00;
4. di incaricare l'Ufficio Tributi di inviare la suddetta delibera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto stabilito dal D.M. 31.5.2002 e di pubblicare la predetta deliberazione nel sito informatico individuato con il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.5.2002.

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano,

FAVOREVOLI n. 8

CONTRARI n. 1 (Zagaria)

ASTENUTI n. 6 (Agrusti, Cozzarini, Castellarin, Di Lorenzo, Lamanna, Benvenuto)

#### d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E   D I   C A S A R S A   D E L L A  
D E L I Z I A

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE  
FISICHE**

**ARTICOLO 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale hanno il domicilio fiscale in Comune di Casarsa della Delizia.
2. L'addizionale comunale all'Irpef, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni, è istituita nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.,

**ARTICOLO 2**  
**DISCIPLINA**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

**ARTICOLO 3**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

- 1.L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, misura massima stabilita dalla legge.
- 2.Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,3% annuo.
- 3.L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione.

#### **ARTICOLO 4 SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Casarsa della Delizia dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

#### **ARTICOLO 5 SOGGETTO PASSIVO**

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata, applicando l'aliquota indicata all'art.3, sui redditi per i quali risulta dovuta l'IRPEF.

#### **ARTICOLO 6 ESENZIONI**

1. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'IRPEF non supera l'importo di euro 10.000,00. Nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito imponibile complessivo.

#### **ARTICOLO 7 VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni e dall'art.1, comma 143, della Legge 27.12.2006, n.296.

**ARTICOLO 8**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.



Letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente

dot. Angiolino TUBARO

Il Segretario Comunale

dot. Giuseppe SANTUOCITO

### DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 27 APR. 2012 al 12 MAG. 2012, senza riportare denunce o reclami.

Data 14 MAG. 2012.

L'Impiegato responsabile

Rosetta Berganz

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA.

Data 14 MAG. 2012

Il Segretario Comunale

dot. Giuseppe SANTUOCITO



Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Casarsa della Delizia - Sezione Albo Pretorio, dal 27 APR. 2012 al 12 MAG. 2012

L'Impiegato Responsabile

Rosetta Berganz